

Codice A1816A

D.D. 12 agosto 2019, n. 2802

R.D. 523/1904 - P.I. 6279 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per il rifacimento dell'attraversamento aereo con condotta idrica sul fiume Tanaro, in loc. Isola Lunga, nel comune di Ormea (CN). Richiedente: San Bernardo S.p.A. - Garessio.

In data 08/05/2019 la società San Bernardo S.p.A., con sede in Garessio, ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio della concessione demaniale per il rifacimento dell'attraversamento idrico aereo, mediante staffaggio della tubazione alla nuova passerella comunale sul fiume Tanaro, in località Isola Lunga, in comune di Ormea. Tale passerella pedonale è stata autorizzata idraulicamente con il provvedimento dirigenziale n. 814/A1816A del 18/03/2019 (Polizia Idraulica 6209) nella pratica demaniale CNPO796 (concessione demaniale - servitù).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Pierpaolo Boch, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- rimozione della condotta idrica aerea (opera provvisoria a seguito dell'alluvione novembre 2016)
- realizzazione dell'attraversamento aereo della condotta idrica tramite staffaggio della tubazione sul lato di valle della passerella ricostruita

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ormea per quindici giorni consecutivi dal 05/06/2019 al 20/06/2019 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il rifacimento della condotta idrica in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società San Bernardo S.p.A., con sede in Garessio, al rifacimento dell'attraversamento idrico mediante staffaggio della tubazione alla nuova passerella

comunale sul fiume Tanaro, in località Isola Lunga, in comune di Ormea (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il rifacimento dell'attraversamento aereo con la condotta idrica è soggetto al conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
2. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde e le eventuali ulteriori opere di difesa spondale interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi negli alvei dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
5. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato nell'alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n.37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

Il funzionario estensore
geol. MGrazia Gallo

IL DIRIGENTE DI SETTORE
arch. Graziano VOLPE